

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI AVIGLIANA, VENAUS E NOVALESA
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2017 tra il Comune di Avigliana C.F. 01655950010 legalmente rappresentato dal Sindaco, il Comune di Venaus C.F. 01865850018 legalmente rappresentato dal Sindaco e il Comune di Novalesa, C.F. 00878080019 legalmente rappresentato dal Sindaco, in modalità elettronica (art. 15 legge 241/1990), si conviene e si stipula quanto segue (data della marca temporale apposta subito dopo l'ultima firma digitale apposta)

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Avigliana con deliberazione di C.C. n. _ del _, l'Amministrazione comunale di Venaus con deliberazione di C.C. n. _ del _, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Novalesa con deliberazione di C.C. n. _ del _, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di AVIGLIANA (Classe II), VENAUS (Classe IV) e NOVALESA, (Classe IV), siti in provincia di Torino, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, razionalizzando la spesa e potendosi avvalere di un funzionario di particolare esperienza e professionalità.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di AVIGLIANA assume la veste di Comune capo convenzione.

Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il segretario già in servizio nella attuale Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Avigliana, Oulx, Venaus e Novalesa venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Avigliana, Venaus e Novalesa, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio con l'assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida sino al 30 settembre 2022, salvo scioglimento anticipato come di seguito.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b) Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca, dimissioni o per assunzione di un altro incarico del Segretario Comunale titolare. Ciascun Comune potrà deliberare la risoluzione anticipata della convenzione entro 60 giorni dalla avvenuta vacanza, notificando la decisione agli altri;
- c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atti deliberativi consiliari, adottati dai rispettivi Consigli Comunali; In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Alla scadenza naturale del 30 settembre 2022 gli enti convenzionati, con espresso atto consiliare, potranno rinnovare la convenzione per analogo periodo.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di AVIGLIANA, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con gli altri Sindaci convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resti Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

In sede di prima attuazione, trattandosi di modifica della precedente convenzione tra Avigliana, Venaus, Oulx e Novalesa, rimane automaticamente confermata, a titolare della nuova convenzione, la nomina del Segretario comunale attualmente titolare di detta precedente convenzione, in scadenza al 31.7.2017.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di AVIGLIANA sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga negli altri comuni, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del comune sede di convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il Segretario Comunale assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro nei Comuni convenzionati, d'intesa con i Sindaci, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare (art. 19 del CCNL), tenendo conto, per quanto possibile, del riparto percentuale di divisione della spesa per il Segretario.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione provvederà, sentita e con l'accordo dell'ex Agenzia per la gestione dell'Albo alle sostituzioni del Segretario. Egli autorizzerà il Segretario Comunale per lo svolgimento di eventuali incarichi o attività extra-ufficio che non pregiudichino l'ordinario servizio. Rimangono valide le eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza dal Sindaco del Comune capo convenzione.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di AVIGLIANA, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, oltre alla spesa per il fondo mobilità presso l'ex Ages di cui all'art. 102 c. 5 del TUEL.

Saranno a esclusivo carico dei Singoli Comuni le retribuzioni, i compensi e le spese loro singolarmente riferibili a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, inclusa la retribuzione di risultato riproporzionata ed i diritti di segreteria.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal successivo articolo.

La maggiorazione della retribuzione di posizione può essere attribuita, ricorrendone le condizioni di contratto, dal Sindaco del Comune capo convenzione, d'intesa con gli altri Sindaci, a valere per tutti i Comuni convenzionati e con il criterio di riparto della spesa del successivo articolo.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso delle spese sarà corrisposto dall'Ente interessato. Saranno a carico dei Comuni convenzionati di Venaus e Novalesa le spese di viaggio e di accesso alle rispettive sedi, eventualmente secondo le disposizioni vigenti per l'uso di un automezzo proprio, che viene autorizzato per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni sempre collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, ovvero se più vicino dal Comune di residenza del Segretario, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segretario comunale (art. 7 comma 2, incluso fondo mobilità ex Ages), fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come previste dall'art. 7, saranno ripartite come segue:

- a) 75% a carico del Comune di AVIGLIANA;
- b) 15% a carico del Comune di VENAUS;
- c) 10% a carico del Comune di NOVALESA.

Annualmente il Comune di AVIGLIANA comunicherà agli altri Comuni il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute. I Comuni convenzionati provvederanno al rimborso del saldo della quota entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. Il capo convenzione potrà richiedere all'occorrenza una anticipazione del 50% del consuntivo anno precedente ad inizio esercizio, salvo conguaglio finale.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino).

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

Art. 10 – UNIONE MONTANA DI COMUNI

In riferimento all'art. 32 del TUEL, alla legge 56/2014 art. 1 comma 105, e allo Statuto dell'Unione montana Valle Susa, di cui i 3 Comuni fanno parte, si da atto che – con il consenso del Segretario – egli possa essere individuato come Segretario dell'Unione dal relativo Presidente.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Comune di AVIGLIANA – Andrea Archinà _____

Comune di VENAUS – Nilo Durbiano _____

Comune di NOVALESA – Tullio Faletti _____